

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2016/00431 DEL 24/10/2016 N. PROG.: 1625

L'anno 2016, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 14:00 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BONALDI STEFANIA	Sindaco	Р	
2	BERETTA ANGELA	Vice Sindaco	Р	
3	BERGAMASCHI FABIO	Assessore	Р	
4	SALTINI MORENA	Assessore	Р	
5	VAILATI PAOLA	Assessore		Ag
6	PILONI MATTEO	Assessore	Р	
7	GALMOZZI ATTILIO	Assessore		Ag

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO RESIDENZIALE DENOMINATO ZONA C2 - AREA VIA TOFFETTI CAPROTTI - (PE 155/16)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Crema è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con delibera di C.C. n°93 del 18.12.2015 e pubblicato sul BURL serie Avvisi e Concorsi n. 10 del 09.03.2016;
- con atto a rogito notaio Vincenzo Scali in data 7 ottobre 2011 n. 72751/14146 di repertorio, registrato a Crema il 10 ottobre 2011 al n. 5604 serie 1T, trascritto a Lodi l'11 ottobre 2011 ai n.ri 16201/9431 e ai n.ri 16202/9414, tra il COMUNE DI CREMA e la società IMMOBILIARE FISSIRAGA 3 S. R. L., è stata stipulata la convenzione urbanistica per l'attuazione del Piano Attuativo di iniziativa privata ZONA C2 AREA N. 2 VIA TOFFETTI VIA CAPROTTI, adottato e approvato dal Consiglio Comunale rispettivamente, con deliberazioni n. 86 del 29 novembre 2010 e n. 28 del 12 aprile 2011

DATO ATTO che la società Attuatrice, IMMOBILIARE FISSIRAGA 3 S.R.L, al fine di dare attuazione al Piano Attuativo convenzionato, ha presentato i seguenti titoli abilitativi autocertificati:

 Denuncia di Inizio Attività presentata in data 01.03.2013 con il n°4462 e in data 12.05.2015 con il n°13950, riguardante la costruzione dell'edificio denominato "lotto A" all'interno del Piano Attuativo di iniziativa privata di Via Toffetti – Via Caprotti, convenzionato con L'Amministrazione comunale in data 07.10.2011;

- Denuncia di Inizio Attività presentata in data 23.04.2015, con il n° 12196, riguardante la costruzione dell'edificio denominato "Lotto B1" all'interno del Piano Attuativo di iniziativa privata di Via Toffetti – Via Caprotti, convenzionato con L'Amministrazione comunale in data 07.10.2011;
- Denuncia di Inizio Attività presentata in data 08.09.2015, con il n° 34626, per la costruzione dell'edificio denominato "Lotto B2" all'interno del Piano Attuativo di iniziativa privata di Via Toffetti – Via Caprotti, convenzionato con l'Amministrazione comunale in data 07.10.2011:
- Denuncia di Inizio Attività presentata in data 18.02.2014, con il nº 4508, riguardante la costruzione dell'edificio denominato "Lotto D1" all'interno del Piano Attuativo di iniziativa privata di Via Toffetti – Via Caprotti, convenzionato con l'Amministrazione comunale in data 07.10.2011;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, a seguito di verifiche dell'attività edilizia, ha riscontrato delle difformità esecutive rispetto al Piano Attuativo convenzionato ed alle procedure autocertificate, che hanno portato all'emissione delle ordinanze di seguito riportate, riservandosi di valutare sanzioni amministrative di cui al secondo comma dell'art. 34 del DPR 06.06.2001 n°380 e s.m.i.:

- Ordinanza di sospensione lavori n° 2015/00292 del 18.11.2015 (prot.gen.n. 48.988), riguardante le opere in corso di realizzazione per la costruzione dell'edificio denominato "Lotto A" all'interno del Piano Attuativo di iniziativa privata di Via Toffetti – Via Caprotti, convenzionato con l'Amministrazione comunale in data 07.10.2011 (Pratica Edilizia 256/2015 e Pratica Edilizia 102/2013);
- Ordinanza di demolizione n° 2016/00035 del 17.02.2016 (prot.gen. n. 8.424) delle opere realizzate nell'area denominata "Lotto A" all'interno del Piano Attuativo di iniziativa privata di Via Toffetti – Via Caprotti, convenzionato con l'Amministrazione comunale in data 07.10.2011 (Pratica Edilizia 256/2015 e Pratica Edilizia 102/2013);
- Ordinanza di sospensione lavori n° 2015/00288 del 18.11.2015 (prot.gen.n. 48.910) riguardante le opere in corso di realizzazione per la costruzione dell'edificio denominato "Lotto B1" all'interno del Piano Attuativo di iniziativa privata di Via Toffetti Via Caprotti, convenzionato con l'Amministrazione comunale in data 07.10.2011 (Pratica Edilizia 2015/00217/DIA);
- Ordinanza di demolizione n° 2016/00036 del 17.02.2016 (prot.gen.n. 8.456) delle opere realizzate nell'area denominata "Lotto B1" all'interno del Piano Attuativo di iniziativa privata di Via Toffetti – Via Caprotti, convenzionato con l'Amministrazione comunale in data 07.10.2011 (Pratica Edilizia 217/2015);
- Ordinanza di sospensione lavori n° 2015/00289 del 18.11.2015 (prot.gen.n. 48.959) riguardante le opere in corso di realizzazione per la costruzione dell'edificio, denominato "Lotto B2", all'interno del Piano Attuativo di iniziativa privata di Via Toffetti Via Caprotti, convenzionato con l'Amministrazione comunale in data 07.10.2011 (Pratica Edilizia 2015/00504/DIA);
- Ordinanza di demolizione n° 2016/00039 del 18.02.2016 (prot.gen.n. 8.529) delle opere realizzate nell'area denominata "Lotto B2" all'interno del Piano Attuativo di iniziativa privata di Via Toffetti – Via Caprotti, convenzionato con l'Amministrazione comunale in data 07.10.2011 (Pratica Edilizia 504/2015);
- Ordinanza di sospensione lavori n° 2016/00040 del 18.02.2016 (prot.gen.n. 8.541) riguardante le opere in corso di realizzazione per la costruzione dell'edificio denominato "Lotto D1" all'interno del Piano Attuativo di iniziativa privata di Via Toffetti Via Caprotti, convenzionato con l'Amministrazione comunale in data 07.10.2011 (Pratica Edilizia 64/2014);
- Ordinanza di demolizione n° 2016/00096 del 28.04.2016 (prot.gen.n. 21099) delle opere realizzate nell'area denominata "Lotto D1" all'interno del Piano Attuativo di iniziativa privata di Via Toffetti – Via Caprotti, convenzionato con l'Amministrazione comunale in data 07.10.2011 (Pratica Edilizia 64/2014);

RILEVATO che con le ordinanze n° 2016/00035 del 17.02.2016 (prot.gen. n. 8.424) e n° 2016/00036 del 17.02.2016 (prot.gen.n. 8.456) veniva, tra l'altro, contestato che il Soggetto Attuatore aveva traslato gli edifici venendo ad occupare porzione di area dal medesimo ceduta al Comune con il Piano Attuativo convenzionato per la realizzazione di opere di urbanizzazione;

DATO ATTO che la società Attuatrice, IMMOBILIARE FISSIRAGA 3 S.R.L ha presentato istanza in data 30/06/2016 con pec n 32403 e 32408 e successive integrazioni del 01/07/2016 prot. n. 32731, del 11/07/2016 prot n. 34242, del 12/07/2016 prot 34663, del 31/08/2016 prot 42413 e del 28/09/2016 prot 47722 chiedendo di applicare la sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la parte dell'opera realizzata in difformità dai titoli abilitativi autocertificati ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del DPR 06.06.2001 n°380 e s.m.i., in quanto la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, come attestato da relazione dell'ing. Zucchi, prodotta dalla stessa parte;

CONSTATATO CHE:

- l'accoglimento della richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del DPR 06.06.2001 n°380 e s.m.i si lega alla necessità di procedere ad una Variante al Piano Attuativo convenzionato con una previsione di diversa ricomposizione della superficie fondiaria di concentrazione dell'edificazione, finalizzata ad una ricucitura delle aree fondiarie private e della aree per Servizi in cessione che coinvolge aree già di proprietà comunale;
- si tratta, tuttavia, di soluzione urbanistico/edilizia che non configura una regolarizzazione a posteriori delle opere edilizie, ma si pone come una conseguenza a valle delle decisioni assunte in relazione alle attività edilizie, volta a dare un definitivo assetto urbanistico al Piano Attuativo, mediante una ricucitura tra le porzioni del PA non interessate dagli abusi contestati ed il contesto cittadino all'intorno (per una ipotesi analoga e su indicazione del legale incaricato dall'Ente - vedi TAR Lazio sezione I, 09/12/2011);

DATO ATTO di come anche il Consiglio Comunale, con deliberazione n.51 del 26/07/2016, e nell'ambito delle proprie competenze, abbia ritenuto opportuno adottare un atto di indirizzo, in considerazione dell'importanza della fattispecie in esame e del coinvolgimento di aree già di proprietà comunale - acquisite in sede di sottoscrizione della convenzione urbanistica del Piano Attuativo citato nelle premesse- con le connesse decisioni in ordine ad una ricomposizione delle aree cedute dal Soggetto attuatore;

DATO ATTO di come, con il citato atto Consiliare, al cui dispositivo si rinvia in forma integrale, ¹ l'Amministrazione comunale, integralmente recependo le conclusioni tecniche cui erano pervenuti gli uffici, dichiarava:

- a) la mancata sussistenza delle condizioni di demolizione della parte di fabbricato direttamente incisa dalla violazione edilizia;
- b) il proprio parere favorevole all'accoglimento della richiesta di applicare una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione di cui al comma II art. 34 TUE, fatta salva la corretta quantificazione della sanzione applicabile e computata in base al costo di produzione della parte a tal fine rilevante;

DATO ATTO come, in pendenza della adozione degli atti di competenza dell'Ente, risulta essere stato radicato dagli operatori un ricorso giudiziale amministrativo avanti al Tribunale Amministrativo Regionale – sez. Brescia, avverso le ordinanze citate ed avverso ogni ulteriore atto annesso e conseguente;

Pagina 3 di 8

[&]quot;indirizzo favorevole, verificata dagli Uffici l'applicabilità di una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del DPR 06.06.2001 n°380 e s.m.i pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 per la parte dell'opera realizzata in parziale diformità dai titoli abilitativi autocertificati, impregiudicata l'esatta quantificazione della sanzione da parte degli Uffici competenti, al perfezionamento di una Variante al Piano Attuativo convenzionato conforme al Piano di Governo del Territorio vigente che preveda una diversa ricomposizione della superficie fondiaria di concentrazione dell'edificazione finalizzata ad una ricucitura delle aree fondiarie private e delle aree per Servizi in cessione, con conseguente permuta di aree comunali e private"

DATO ATTO come, in disparte l'avvio del citato procedimento giudiziale, l'Amministrazione sia pervenuta, con atto finale n.51438 del 17.10.2016 trasmesso agli interessati in data 17.10.2016, alla definitiva classificazione della violazione edilizia contestata e della conseguente sanzione applicabile, immediatamente riconducibile alla disciplina di cui all'articolo 34 II comma TUE;

CONSTATATO che l'accoglimento della richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del DPR 06.06.2001 n°380 e s.m.i costituisca una condizione di procedibilità ed ammissibilità per la adozione di una Variante al Piano Attuativo convenzionato e finalizzata agli scopi di ricucitura di che si è detto;

CONSTATATO che l'accoglimento della istanza di applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 34 del DPR 06/06/2001 e s.m. i., comporti la necessità tecnico – operativa di provvedere ad una variante del Piano Attuativo convenzionato, e le cui previsioni sono state, di fatto, disattese a seguito e per fatto degli atti violativi da parte dell'operatore;

DATO altresi ATTO di come, con riferimento alla ipotesi normativa richiamata (articolo 34 comma 2 - DPR 380/01), il legislatore, diversamente da altre fattispecie, (vedasi art. 38 del medesimo dpr 380/01) nulla abbia detto circa gli effetti conseguenti al pagamento della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, per cui, nel silenzio della legge, risulta inammissibile poter sostenere che il pagamento della sanzione determini la sanatoria delle opere abusivamente realizzate;

DATO ATTO che, per converso, la corretta lettura della norma richiamata risulta confermata dalla giurisprudenza che ha fissato il principio secondo cui "il pagamento della sanzione pecuniaria prevista per gli abusi parziali di cui all'articolo 34 del DPR n.380 del 2001 (già art. 12 legge n. 47 del 1985) ha l'effetto di impedire la demolizione delle opere edilizie abusive, ma non ne rimuove il carattere antigiuridici e non equivale, pertanto, ad una sanatoria dell'illecito commesso" (tra le molte, TAR Aosta, sez I, 3 marzo 2013, n. 12);

PREMESSO altresl:

- Che si ritiene, per quanto qui illustrato ed impregiudicata la definizione del procedimento sanzionatorio in corso procedere al perfezionamento di una Variante al Piano attuativo convenzionato conforme al Piano di Governo del Territorio Vigente che preveda una diversa ricomposizione della superficie fondiaria di concentrazione dell'edificazione finalizzata ad una ricucitura delle aree fondiarie private e delle aree per Servizi in cessione, con conseguente permuta di aree comunali e private;
- Che la ratio e la finalità di cui alla variante in oggetto non sono da ricondurre ad un'autonoma scelta di politica urbanistica e di pianificazione del territorio, configurandosi, per converso, quale atto necessitato di ricomposizione dell'assetto del Piano attuativo in data 7 ottobre 2011 n. 72751/14146 di repertorio, registrato a Crema il 10 ottobre 2011 al n. 5604 serie 1T, trascritto a Lodi l'11 ottobre 2011 ai n.ri 16201/9431 e ai n.ri 16202/9414 di cui in atti, impropriamente inciso a causa e per fatto delle violazioni edilizie e convenzionali di cui è detto;
- Che, pertanto, ed al fine di eliminare in radice qualsiasi erronea prospettazione in ordine alle effettive intenzioni dell'Amministrazione, e sulla ratio cui è sotteso il presente provvedimento, va precisato che la variante di cui in oggetto, non sia, ad alcun titolo, riconducibile all'articolo 14 comma 12 della legge regionale nr.12/05;
- Che si tratta, per converso, di soluzione necessitata dal comportamento del soggetto attuatore, in violazione degli obblighi edilizi e convenzionali assunti;
- Che la adozione di variante di cui alla presente deliberazione attiene ed integra la fase conclusiva di un procedimento complesso (di cui sono già state illustrate le fasi presupposte), inteso a dare attuazione alle decisioni assunte in relazione alla attività edilizia considerata;
- Che, nel caso in esame, la Variante in oggetto, insiste su una situazione, già individuata e classificata, di severa alterazione del profilo urbanistico ed edilizio del Piano attuativo di che trattasi, con inammissibile interversione dell'uso e della disponibilità – tra le altre - delle aree di proprietà pubblica destinate a STD urbanistici;

- Che va detto come, a tutt'oggi, non sia ancora pervenuta, dagli operatori, IMMOBILIARE FISSIRAGA 3 S.R.L, nota di accettazione della quantificazione della sanzione con contestuale impegno rilevante sugli atti di cui al contenzioso radicato con nr. RG 599/2016;
- Che la circostanza della mancata previa citata accettazione appare dirimente, in via di diritto e di fatto, rispetto alla adozione (recte: alla adottabilità) della Variante urbanistica di cui in oggetto, intesa alla ricognizione delle alterazioni apportate al Piano Attuativo di iniziativa privata ZONA C2 AREA N. 2 VIA TOFFETTI VIA CAPROTTI ed alla esigenza di ricucitura delle aree a STD nel quadro di continuità logica e sintattica del tessuto urbanistico con destinazione conforme:
- Che l'Amministrazione, tuttavia, intende farsi autonomo carico delle legittime aspettative dei cittadini che abbiano riposto incolpevole affidamento sulla legittimità degli atti negoziali afferenti le unità immobiliari inserite nel compendio in oggetto, e che una adozione tempestiva ed anticipatoria degli atti di variante consentirebbe - essa sola - di addivenire alla formalizzazione degli atti negoziali entro il termine valido del 31/12/2016, con conseguente salvezza anche dei benefici fiscali legati al termine temporale indicato:
- Che, pertanto, ed interpretando la volontà del Consiglio comunale che in seduta del 26/07/2016 con propria deliberazione n.51 faceva espresso riferimento ad esigenze di tutela di terzi incolpevoli "che hanno stipulato atti con la società attuatrice relativi ad immobili oggetto di istanza di cui sopra", la Giunta intende avviare, da subito, e sia pur in pendenza dei necessari atti di accettazione, le procedure di Variante urbanistica al Piano attuativo;
- Che va chiarito, a beneficio di tutti i soggetti interessati, come la presente deliberazione sia esclusivamente preordinata alla definizione della ricognizione e ricucitura urbanistica del PA, e che la decisione di procedere in via anticipata rispetto alla accettazione formale di cui retro, è sostenuta dalla esigenza (che l'amministrazione ha fatto propria) di comprimere al massimo i tempi necessari alla approvazione della variante urbanistica ed alla sottoscrizione degli atti convenzionali ad essa annessi;
- Che, tuttavia, ed in considerazione della già enunciata circostanza della mancata ad oggi accettazione formale, l'Amministrazione si vede costretta ad adottare un provvedimento condizionato al compimento di una precisa condizione di procedibilità, consistente nella acquisizione dell'atto formale di accettazione da parte dell'operatore e che deve pervenire a questi uffici prima e comunque previamente rispetto ai termini di deposito degli atti ai sensi dell'art.14 della legge regionale nr. 12/05;
- Che, per quanto retro enunciato, nel caso di mancata formalizzazione della accettazione di cui più volte detto, la presente delibera sarà dichiarata improcedibile ed annullata, in via di autotutela, per carenza dei presupposti di legittimità, e senza che si proceda al deposito di cui al citato art.14 della legge regionale nr. 12/05;

TANTO PREMESSO

VISTA la proposta di Variante al Piano Attuativo di iniziativa privata "Via Toffetti – Via Caprotti", convenzionato con l'Amministrazione comunale in data 07.10.2011 presentata in data 05/04/2016 prot. gen.n°16257 e successive integrazioni, che propone una diversa ricomposizione della superficie fondiaria di concentrazione dell'edificazione e delle aree per Servizi;

RIBADITO come alla data odierna non risulti pervenuta da parte dell'operatore, IMMOBILIARE FISSIRAGA 3 S.R.L, alcuna nota di accettazione formale della quantificazione della sanzione e di assunzione del correlato impegno rilevante ai fini degli atti di giudizio di cui al ricorso incardinato avanti al TAR Lombardia sez. BRESCIA al nr. REG. GEN. 599/2016:

VERIFICATO che la variante al Piano Attuativo proposta non contrasta con le previsioni urbanistiche del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente;

VISTI ed esaminati gli elaborati relativi al progetto in esame;

VISTI:

- il DPR 380 del 2001 e s.m.i.;
- la legge 17.08.1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 11.03.2005, n. 12 e s.m.i.;
- il vigente Piano di Governo del Territorio;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione, come previsto dall'art. 49 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

DELIBERA

1) DI ADOTTARE, secondo quanto disposto ai sensi della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., la Variante al Piano Attuativo costituito dai seguenti elaborati:

Elaborato	Contenuto								
Tav. A	Estratto PGT vigente								
Tav. A/1	Bozza di frazionamento								
Tav. B	Estratto aerofotogrammetrico con individuazione perimetro di Piano Attuativo e								
	dimostrazione aree								
Tav. C	Opere di urbanizzazione – parcheggio su Via Toffetti e allacci								
Tav. D	Opere di urbanizzazione:								
	area a parcheggio interno previsto in cessione per ricomposizione fondiaria e strada								
	interna da asservire ad uso pubblico								
Tav. E	Estratto fotogrammetrico con individuazione perimetro di Piano Attuativo e								
	dimostrazione aree in cessione								
Tav. F	Calcoli plani volumetrici								
Tav. G	Rilievo planimetrico del terreno e sezioni stato di fatto e progetto								
Tav. H	Planimetria e sezioni del terreno comparative								
Tav. I	Profili dei fabbricati: sezioni tipo								
Tav. L	Superamento barriere architettoniche – parcheggi pubblici e sezioni stradali								
Tav. M	Relazione illustrativa								
Tav. N	Tav. N Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria previste								
	Esame impatto paesistico								
	Schema di convenzione								

- 2) DI SPECIFICARE, per come retro illustrato, che la adozione della presente Variante Urbanistica sia da ritenersi perfetta ed efficace solo al positivo avveramento della condizione della avvenuta accettazione, da parte dell'operatore IMMOBILIARE FISSIRAGA S.R.L. di nota di accettazione formale ed incondizionata quantificazione della sanzione (atti comune n. 51.438 di protocollo del 17.10.2016) e di assunzione del correlato impegno che si ripercuote sulla procedibilità del giudizio di cui al ricorso incardinato avanti al TAR Lombardia sez. BRESCIA al nr. REG. GEN. 599/2016:
- 3) DI DARE ATTO che la sottoscrizione della convenzione della variante al Piano Attuativo in oggetto sia subordinata al contestuale versamento della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, determinata come previsto dal secondo comma dell'art. 34 del DPR 06.06.2001 n°380 e s.m.i pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la parte dell'opera realizzata in parziale difformità dai titoli abilitativi autocertificati, come comunicato alla società Attuatrice, IMMOBILIARE FISSIRAGA 3 S.R.L con nota n 51.438 di protocollo del 17.10.2016;
- 4) DI RICHIAMARE le motivazioni espresse nella parte introduttiva a sostegno della adozione del presente atto di variante pur in pendenza delle procedure di perfezionamento della più volte richiamata accettazione formale, costituente presupposto necessario ed ineludibile per il compimento della procedura urbanistica e per la correlata revisione della convenzione urbanistica in atto;

- 5) DI AUSPICARE, ed in tale senso informare l'attività anche gestionale di questi uffici, che la tempistica di conclusione del procedimento legato alla fattispecie di cui alle richiamate ordinanze, sia idonea a consentire il compimento delle attività negoziali da parte dei terzi incolpevoli aventi causa, entro i termini necessari a fruire anche delle agevolazioni fiscali, e, comunque, a garantire una efficace tutela delle rispettive posizioni di diritto;
- 6) DI AVVIARE ad intervenuta esecutività della presente deliberazione le procedure previste dall'art. 14 della Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 e s.m.i. solo ed esclusivamente se si siano configurate le condizioni di pacifica e incondizionata accettazione di cui retro, e, quindi configurate le condizioni tutte di procedibilità della variante di cui alla presente adozione;
- 7) DI DARE ATTO, infine, che il Responsabile del Procedimento, il quale curerà tutti gli adempimenti conseguenti, è il Dirigente dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Crema.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1)	Si	esprime	parere	favorevole	in	ordine	alla	regolarità	tecnica	della	presente	proposta	di
deliberazione													

24/10/2016

Maurizio Redondi

2) Il presente atto non contiene riflessi finanziari diretti (parte entrata) da imputarsi a Bilancio Preventivo 2016 ma esclusivamente poste contabili riguardanti lo Stato Patrimoniale le cui registrazioni verranno eventualmente effettuate (ad avvenuta adozione) in sede di Rendiconto di Gestione 2016. Parere favorevole.

24/10/2016

Il Ragioniere Capo Mario Ficarelli

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene: - inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 25/10/2016 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 09/11/2016

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Maria Caterina De Girolamo

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'Art.134 Comma 3 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, il giorno 04/11/2016

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Maria Caterina De Girolamo